



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.9.2011
COM(2011) 569 definitivo

2011/0249 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e
il Perù**

RELAZIONE

1. CONTESTO

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale.

I negoziati tra l'UE e la Comunità andina di nazioni (nel seguito, "la Comunità andina") in vista di un accordo di associazione interregionale comprendente il dialogo politico, la cooperazione e il commercio hanno avuto inizio nel giugno 2007 a seguito di una decisione di autorizzare i negoziati adottata dal Consiglio nell'aprile dello stesso anno. Purtroppo, divergenze tra i paesi andini su una serie di importanti questioni oggetto del previsto accordo hanno portato nel giugno 2008 alla sospensione dei negoziati. Date queste circostanze, il 17 dicembre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione mirante a modificare l'autorizzazione in modo da poter proseguire i negoziati per un accordo commerciale con i paesi della Comunità andina disposti a continuare su questa via.

Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multipartitico con i paesi che condividevano il nostro obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con l'OMC. I presidenti di Colombia, Ecuador e Perù hanno confermato nel gennaio 2009 il loro impegno a negoziare in lettere al presidente Barroso. La Bolivia si era dimostrata molto critica nei confronti del nuovo formato e non intenzionata a partecipare. Nuovi negoziati per un accordo commerciale multipartitico sono stati pertanto aperti nel gennaio 2009 tra l'Unione europea e la Colombia, l'Ecuador e il Perù. Dopo quattro cicli di negoziati l'Ecuador ha sospeso la sua partecipazione alle discussioni e i negoziati sono quindi continuati con il Perù e la Colombia. Si sono conclusi positivamente nel maggio 2010 e - dopo una fase di esame giuridico - il testo dell'accordo commerciale è stato siglato con la Colombia e con il Perù il 23 marzo 2011.

Come stabilito nelle direttive di negoziato, la Commissione ha raggiunto gli obiettivi di eliminare i dazi elevati, rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, liberalizzare i mercati dei servizi, tutelare le indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, aprire i mercati degli appalti pubblici, ottenere impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e ambiente e offrire procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. L'obiettivo di andare oltre gli impegni dell'OMC e garantire nella regione condizioni di parità con i concorrenti (gli Stati Uniti in particolare) è pertanto raggiunto.

L'accordo, soprattutto, offre all'UE la possibilità di sostenere le riforme intraprese da Colombia e Perù per integrarsi nell'economia mondiale, accrescere il benessere e consolidare la crescita, e in questo modo migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Altri membri della Comunità andina sono inoltre incoraggiati, mediante una clausola di adesione, a partecipare all'accordo commerciale quando lo riterranno opportuno.

Gli Stati membri dell'UE sono stati informati oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con la Colombia, il Perù e (finché vi ha partecipato) l'Ecuador tramite il comitato

per la politica commerciale del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dell'evoluzione della situazione tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo completo dell'accordo risultante dai negoziati è stato via via trasmesso alle due istituzioni. Nell'ottobre 2009 è stata effettuata e pubblicata una valutazione dettagliata dell'impatto sulla sostenibilità commerciale, che ha preso in esame i possibili effetti economici, sociali e ambientali dell'accordo.

2. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù definisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità e la complementarità emergenti tra le economie delle parti. L'applicazione dell'accordo permetterà di esonerare completamente gli esportatori dell'UE di prodotti industriali e della pesca in Perù e Colombia dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti): copre il 99% delle esportazioni UE (100% degli scambi di prodotti industriali in 10 anni e l'85% circa dei prodotti agricoli dopo 17 anni). Inoltre, l'accordo permetterà di smantellare alcuni difficili ostacoli non tariffari. Il Perù e la Colombia, da parte loro, potranno beneficiare di un nuovo importante accesso al mercato dell'UE, in particolare per le loro principali esportazioni agricole (banane, zucchero e rum) e l'UE concederà l'esenzione totale dai dazi per i prodotti industriali e della pesca originari dei due paesi fin dall'entrata in vigore dell'accordo.

Per quanto riguarda i servizi, lo stabilimento e gli appalti pubblici, l'accordo è tra i più ambiziosi negoziati dalla Commissione. Comprende impegni sostanziali per tutti i settori chiave (servizi finanziari, telecomunicazioni, trasporti), in particolare per la prestazione transfrontaliera e lo stabilimento, e le questioni della presenza temporanea di persone fisiche a scopi professionali (modo 4) sono state risolte in modo soddisfacente per l'UE. Per gli appalti l'UE ha ottenuto l'impegno delle istituzioni a livello centrale e locale con soglie ragionevolmente basse.

L'accordo contiene inoltre una serie di disposizioni che vanno oltre quelle concordate nel quadro multilaterale, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale (ad es., 205 indicazioni geografiche UE protette, condizioni di protezione dei dati ben definite), lo sviluppo sostenibile (l'accordo è equivalente SPG+ o superiore sulle questioni riguardanti il lavoro e l'ambiente e contiene impegni specifici sulla pesca sostenibile), la concorrenza (norme in materia di monopoli e imprese statali, obblighi di trasparenza per le sovvenzioni), gli ostacoli tecnici agli scambi (elementi OMC+ in materia di vigilanza del mercato, trasparenza nelle procedure e norme di regolamentazione per l'etichettatura e la marcatura), le misure sanitarie e fitosanitarie (misure OMC+ su benessere degli animali, regionalizzazione, approvazione degli stabilimenti di esportazione, ispezioni sul posto e controlli delle importazioni). Inoltre, l'accordo istituisce un comitato per il commercio e una serie di sottocomitati per consentire consultazioni su questioni commerciali specifiche inerenti ai suoi diversi titoli. Un valore aggiunto essenziale dell'accordo risiede quindi nel fatto che fa proprie e promuove, al di là delle regole stabilite nel quadro OMC, politiche di apertura e traspare a livello nazionale le migliori pratiche internazionali, assicurando condizioni trasparenti, non discriminatorie e prevedibili agli operatori e agli investitori dell'UE nella regione, in particolare attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie bilaterale.

L'accordo prevede anche un titolo sull'assistenza tecnica e sul rafforzamento delle capacità commerciali volto a promuovere la competitività e l'innovazione e a facilitare gli scambi e i trasferimenti di tecnologia tra le parti.

I settori contemplati dall'accordo commerciale rientrano nelle competenze dell'Unione europea, in particolare nel campo di applicazione degli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207 del TFUE. Pertanto, l'accordo deve essere concluso dall'Unione sulla base di una decisione del Consiglio, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

3. PROCEDURE

La Commissione ha giudicato soddisfacenti i risultati dei negoziati e invita il Consiglio:

- a concludere, a nome dell'Unione europea, l'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù.

Il Parlamento europeo sarà invitato a dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo commerciale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo commerciale multipartitico con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù (nel seguito "l'accordo") è stato siglato il 23 marzo 2011.
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio del ...², l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea in data ..., con riserva della sua conclusione in data ulteriore.
- (4) L'accordo deve essere approvato.
- (5) Come previsto dall'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche in materia di indicazioni geografiche, proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, dell'accordo, che devono essere adottate dal comitato per il commercio.
- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione di cui le indicazioni geografiche godono che in forza dell'accordo.

¹ GU C ... , pag. ...

² L'accordo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

- (7) L'accordo non deve essere interpretato come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 330, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni riguardanti le indicazioni geografiche, adottate dal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Se, nel caso di obiezioni sollevate nei riguardi di un'indicazione geografica, le parti interessate non giungono a un accordo, la Commissione adotta una posizione sulla base della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴ è fissato in un mese.

Articolo 4

Una denominazione protetta a norma dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenco delle indicazioni geografiche) dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all'articolo 210 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 5

La disposizione applicabile ai fini dell'adozione delle norme attuative necessarie per l'applicazione delle regole contenute nell'appendice 2A e nell'appendice 5 dell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa e nell'appendice 1 dell'allegato I concernente la soppressione dei dazi doganali dell'accordo è l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁵.

⁵ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 6

L'accordo non è interpretato come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12 0

Importo iscritto nel bilancio per la fine del periodo di attuazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁶	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		137,5
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					

⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
--------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE

La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nel presente accordo, che contiene anche le necessarie disposizioni per quanto riguarda l'applicazione delle regole d'origine preferenziali e la cooperazione amministrativa (allegato II), l'assistenza nelle indagini (allegato V) e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea di preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale (allegato III).

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa stima si basa sulla media delle importazioni per il periodo 2007-2009 e rappresenta la perdita annua di entrate dovuta: 1) alla piena applicazione delle preferenze tariffarie negoziate dell'accordo commerciale, che interverrà 10 anni dopo l'entrata in vigore; 2) ai livelli iniziali dei contingenti tariffari concessi. Negli anni precedenti le perdite di entrate saranno inferiori, anche tenendo conto del probabile aumento delle importazioni dei prodotti per i quali saranno progressivamente ridotti i dazi, che compenserà in parte la perdita.